

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 18

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
janeiro / junho de 2016

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka, Prof. Enzo Baiocchi, Prof. Ivan Garcia, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares, Prof. Mauricio Moreira Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski e Prof. Sérgio Campinho).

Editores: Sérgio Campinho e Mauricio Moreira Menezes.

Conselho Editorial: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), António José Avelãs Nunes (Universidade de Coimbra), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Universidade de Coimbra), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Luiz Edson Fachin (UFPR), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (USP), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

Conselho Executivo: Carlos Martins Neto, Enzo Baiocchi, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Campinho, Mariana Pinto e Viviane Perez.

Pareceristas Deste Número: Adem Bafti (UNIVAP), Caroline da Rosa Pinheiro (UFRJ), Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira (SEUNE), Jacques Labrunie (PUC-SP), Milena Donato Oliva (UERJ), Sergio Negri (UFJF), Samuel Max Gabbay (UFRN) e Vitor Monteiro (UFAL).

PATROCINADORES:



MOREIRA MENEZES . MARTINS . MIRANDA
ADVOGADOS

ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — nº 18 (janeiro/junho 2016)
. — Rio de Janeiro: Processo, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins, Miranda Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

* Publicada no segundo semestre de 2017.

L'IMPRESA AGRICOLA TRA DIRITTO AGRARIO E DIRITTO COMMERCIALE¹

AGRICULTURAL ENTERPRISE BETWEEN AGRICULTURAL LAW AND COMMERCIAL LAW

Monica Cossu

Sommario: Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ha profondamente innovato sia la fattispecie che a disciplina dell'impresa agricola italiana, modificando radicalmente l'art. 2135 del codice civile. Questa riforma è stata accompagnata, tra l'altro, da due decreti che hanno modificato la disciplina dell'impresa forestale (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) e l'impresa ittica (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226). Per effetto di questa riforma, tutte le specie di coltivazione, incluse quelle condotte con metodo industriale, sono state classificate come attività agricole, anche nei casi in cui la coltivazione non è condotta nel fondo. Ogni attività di coltura, anche quando solo una fase del ciclo produttivo agrario è condotta sul fondo, è classificata come attività agricola. In termini di rapporto e reciproca distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale, le conseguenze sono state devastanti. Lo stesso dogma dell'esenzione dell'impresa agricola dallo statuto speciale dell'impresa commerciale (e in particolare dal fallimento) è in discussione.

Parole chiave: Impresa agricola. Impresa forestale. Impresa ittica. Ciclo biologico. Distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale.

¹ Artigo recebido em 30.08.2017 e aceito em 29.12.2017.

Abstract: The Legislative Decree no. 228, of 18 May 2001, has profoundly renewed both the model and the discipline of the Italian agrarian enterprise, radically modifying article 2135 of the Civil Code. This reform is accompanied, inter alia, by two decrees that have reformed the forestry enterprise (Legislative Decree No. 227 of 18 May 2001) and the fishing enterprise (Legislative Decree no. 226 of 18 May 2001). As a result of this reform, all kinds of cultivation and farming activity, including industrial crops, are classified as agrarian activities, even if they aren't being grown on the agricultural fund. Every cultivation activity, also that only one stage of the production cycle takes place over the land, is classified as agrarian activity. In terms of the relationship and reciprocal distinction between agricultural enterprises and commercial enterprises the consequences are disruptive. The same dogma of the exemption of the agricultural enterprise from the special statute of the commercial enterprise (from bankruptcy in particular) is at issue.

Keywords: Agrarian enterprise. Forestry enterprise. Fishing enterprise. Biological cycle. Distinction between agrarian and commercial enterprise.

Indice: 1. Premessa: lo *status quo ante*. 2. Le attività agricole principali nella nuova formulazione dell'articolo 2135 c.c. 3. Le attività connesse. 4. Dilatazione della fattispecie "impresa agricola" e suoi rapporti con lo statuto dell'imprenditore commerciale. 5. Conclusioni *de jure condito* e *de jure condendo*.

1. Premessa: lo *status quo ante*.

1. – È ben noto che la fattispecie "impresa agricola" di cui all'art. 2135 c.c. appariva, già alla vigilia della riforma che ci accingiamo brevemente ad esaminare, fortemente "dilatata" da interventi di leggi speciali che si erano stratificate nel corso del tempo anche in ragione di una crescente convergenza dell'impresa agraria, comunitaria come nazionale, verso un'economia di mercato.²

² BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone. L'imprenditore. In: BONFANTE, Guido; COTTINO.

Il primo elemento “erosive”, ma in qualche modo anche evolutivo, della nozione codicistica fu rappresentato dalla l. 3 maggio 1971, n. 419, sulla disciplina del commercio delle uova,³ riguardo alla quale la giurisprudenza immediatamente segnalò che aveva l’effetto di parificare l’avicoltore all’imprenditore agricolo.⁴ Successivamente la l. 5 dicembre 1985, n. 730 stabilì l’agrarietà delle attività agrituristiche,⁵ mentre la l. 5 febbraio 1992, n. 102 definì agricola l’acquacoltura⁶, in tal modo dirimendo un contrasto nell’ambito del quale la giu-

Trattato di diritto commerciale. Padova: Cedam, 2001, v. I, p. 473: “[...] la spinta ad accantonare la centralità dell’elemento fondiario nella produzione agricola è sembrata sempre più forte e quasi irresistibile a misura che si sono accentuati i ritmi delle trasformazioni tecnologiche, che l’impresa ha perfezionato i meccanismi di penetrazione sul mercato e che si sono diffuse nuove forme di attività collaterali e complementari a quella dell’imprenditore agricolo, quali le imprese di servizi (da quelle di organizzazione e assistenza tecnica alla produzione, a quelle di costruzione di strade e canali o di acquisto collettivo di macchine [...]). Considerazioni analoghe anche in COSTATO, Luigi. L’imprenditore agricolo e il mercato. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 2001, p. 131 et seq. e spec. p. 142, dove si segnala lo spostamento del baricentro dell’azienda agricola dalla produzione alla vendita e la sua multifunzionalità. Sull’impatto del diritto comunitario in punto di “commercializzazione” dell’impresa agricola v. anche COSTATO, Luigi, *Note introduttive*, in *I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*. In: _____. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 668 et seq. Quanto, in particolare, al coinvolgimento del settore agricolo nel più ampio e generale processo di globalizzazione dei mercati v. ADORNATO, Francesco. I decreti legislativi di “orientamento” in agricoltura e il sistema del diritto agrario globale. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 6 et seq.

3 V. l’art. 2 della legge, secondo cui “i titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente e abitualmente, in modo prevalente, la propria attività o quella dei propri familiari all’allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli”. La legge applica i regolamenti CEE nn. 1619/1968 e 95/1969.

4 Così, fra le altre, Cass., 15 maggio 1972, n. 1463, in *Giustizia civile*, 1972, I, p. 1178.

5 Le attività di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli sono considerate esse stesse agricole in quanto siano in rapporto di connessione e complementarietà con una delle tre attività principali.

6 L’art. 1 della legge definisce acquacoltura la produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo biologico di sviluppo degli organismi acquatici; l’art. 2 precisa che l’attività di acquacoltura si considera a tutti gli effetti quale attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli derivanti da altre attività imprenditoriali non agricole esercitate dal medesimo soggetto. Al co. 2° di questo articolo è precisato ulteriormente che sono imprenditori

risprudenza si era attestata, prevalentemente, su posizioni contrarie al riconoscimento dell'agrarietà dell'attività in questione; ancora, la l. 23 agosto 1993, n. 349, riconobbe natura agraria alle attività cinotecniche, ossia di allevamento, selezione e addestramento di razze canine.⁷ Da ultimo, la l. 27 luglio 1999, n. 268, anche nota come "legge sulle strade del vino", incluse fra le attività agrituristiche la mescita del vino.⁸

Originariamente la presenza di uno statuto speciale dell'impresa agricola, con l'esenzione dal fallimento come dalla pubblicità legale e dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, costringeva la fattispecie, dati gli elementi di privilegio contenuti in questo statuto, entro confini molto angusti (quasi che l'opinabilità del privilegio inducesse una remora ad estendere oltre una certa misura il novero delle ipotesi sussumibili entro la fattispecie);⁹ ragione, questa, per la quale le ipotesi di agrarietà ultronee rispetto alla norma codicistica potevano strutturarsi come eccezioni alla regola, e divennero oggetto, come tali, di una speciale disciplina derogatoria.

Ebbe inizio perciò, nell'opinione di alcuni, un processo di "orientamento mercantile" del diritto agrario, in specie comunita-

agricoli, ai sensi dell'art. 2135 c.c., i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività di acquacoltura. Sulla nozione, riferibile in realtà all'acquacoltura come alle connesse attività di prelievo in quanto svolte in acque dolci o salmastre, interveni poi l'art. 9, l. 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative della normativa in materia agricola e forestale, che modificava l'art. 2, co. 2° l. n. 102 al fine di includervi l'acquacoltura esercitata in acque marine. La legge n. 122, come si può notare, è successiva all'entrata in vigore della legge delega sulla riforma dell'impresa agricola.

7 Sul punto v. CAMPOBASSO, Gian Franco. *Diritto commerciale*: Diritto dell'impresa. Torino, 2013, v. I, p. 52, testo e n. 3.

8 L'attività di allevamento di razze canine si considera agricola in quanto l'allevatore abbia almeno cinque fattrici e produca annualmente almeno trenta cuccioli.

9 Dispone infatti l'art. 1, co. 3° della legge che "le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione di prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle 'strade del vino', possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni".

rio ma anche nazionale,¹⁰ una cui tappa significativa sarebbe stata rappresentata dal trasferimento al Ministero dell'industria delle competenze agroalimentari, avvenuto con il d. legisl. 30 luglio 1999, n. 300.¹¹

2. Le attività agricole principali nella nuova formulazione dell'articolo 2135 c.c.

2. – L'art. 1 d. legisl. 18 maggio 2001, n. 228¹² definisce imprenditore agricolo chi sia dedito alla coltivazione del fondo, alla sil-

10 Sul punto cf. MASI, Pietro. L'imprenditore agricolo e l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 213 et seq.

11 Sul punto v. ADORNATO, Francesco, op. cit., p. 6 et seq., e v. anche p. 24, dove l'Autore osserva che i decreti di riforma del settore agricolo sembrano, da questo punto di vista, “[...] segnalare un processo, l'avvio di un percorso, diretto ad oltrepassare il codice, per costruire la base strutturata, ancorché prospettica, di un ordinamento *extra codicem* sistemico dell'impresa agricola, il cui insediamento, sia economico che giuridico, parte dal fondo per irradiarsi nel territorio, verso interessi extra agricoli, con un salto concettuale di non poco conto e dalle non irrilevanti implicazioni”. Nella stessa prospettiva anche COSTATO, Luigi. Criterio biologico e imprenditore agricolo. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 40, secondo cui il legislatore della riforma avrebbe inteso, “[...] nel tentativo di acquisire valore aggiunto all'imprenditore agricolo, [...] completare un percorso tendente a predisporre un sistema normativo che avvantaggi il settore agricolo rendendo ad esso comuni alcune attività del secondario, al fine di porre rimedio alle sue peculiarità negative [...]”. Ed in vista di questo obiettivo tralascia, dall'altra parte, “[...] di determinare i confini della materia in funzione di regole che riproducano la corretta distinzione fra il settore primario e gli altri [...]”. In termini analoghi si esprime anche BASILE, Eva Rook. *Vecchie categorie per nuovi modelli*. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, 2002, p. 278 et seq., la quale in particolare rimarca l'erosione del modello codicistico di impresa agricola operata dal legislatore comunitario. Quanto al profilo del confronto fra la nozione di agricoltura emergente dal Trattato e quella propria del diritto interno v. GIUFFRIDA, Giuseppe. I recenti orientamenti normativi comunitari ed il “nuovo” imprenditore agricolo. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 51 et seq., che ravvisa a seguito della riforma del 2001 una maggiore convergenza fra le due fattispecie.

12 All'interno del decreto in questione, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2000, l'art. 33 è dedicato alle competenze del novello ministero per le politiche agricole e forestali, succedaneo del ministero per le politiche agricole; sul punto v. COSTATO, Luigi, *Note introduttive*, op. cit., p. 670.

vicoltura o all'allevamento di animali, ossia ad attività rivolte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzano o *possono utilizzare* il fondo. Dispone, altresì, che si reputano comunque connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti *prevalentemente* dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; così come le attività di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo *prevalente* di attrezzature o risorse dell'azienda agricola.¹³ Si è osservato che l'uso del verbo "possono utilizzare" come dell'avverbio "prevalentemente" produrrebbe il declino, rispettivamente, della nozione di attività agraria come della nozione di attività connessa. In effetti l'uso di entrambi, che da un lato rende (solo) eventuale il collegamento con il fondo per la definizione della fattispecie,¹⁴ e dall'altro,

13 Il decreto contiene norme di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, il quale conferisce la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi "[...] contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici" (co. 1º). Tra gli obiettivi della delega vi è quello di "[...] promuovere [...] il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici, di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale": art. 7, co. 3º, lett. a). Si deve osservare, tuttavia, che per quanto la riforma valorizzi, per taluni versi, il ruolo delle Regioni in questo processo di modernizzazione del settore agricolo, sta di fatto che essa si muove nel solco della pregressa competenza ripartita Stato-Regioni in materia di agricoltura e non invece nella prospettiva di una competenza primaria ed esclusiva regionale in materia agricola, come risultante dall'art. 117 Cost., modificato per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per la quale v. anche *infra*. Lo osserva, con riferimento al solo settore silvicolo, ABRAMI, Alberto. Attualità della materia "foreste". *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, n.49, feb. 2003, p. 40 et seq.

14 Più esattamente dispone il novellato art. 2135, co. 1º, cod. cib. che "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti

soprattutto, elimina il ricorso al tradizionale criterio di normalità, “[...] è talmente pregnante nel contesto in cui è inserito da stravolgere il concetto di impresa agricola [...]”.¹⁵

È di immediata evidenza che l’attività agricola di coltivazione o di allevamento viene ad identificarsi con lo svolgimento di un ciclo biologico di natura vegetale o animale ovvero (anche soltanto) di una fase di esso, ciò che risolve le molte questioni sorte in passato riguardo a fattispecie nelle quali visibilmente mancava “l’utilizzazione del terreno”;¹⁶ e si pensi, fra le altre, alle attività di allevamento in batteria,

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

15 BUONOCORE, Vincenzo. L’impresa. In: BUONOCORE, Vincenzo. *Trattato di diritto commerciale*. Torino: Giappichelli Editore, 2002, sez. I, t. 2.1, p. 569, ove l’Autore osserva da un lato che l’uso del verbo “possono” “[...] ha costituito la prima picconata ad uno dei pilastri sui quali era stata costruita la nozione di impresa agricola, e cioè l’indefettibilità del fondo agricolo come luogo di svolgimento dell’attività”; dall’altro che l’uso dell’avverbio “prevalentemente” non solo rappresenta una “[...] seconda picconata al fondo agricolo come base indispensabile per l’esercizio dell’attività, ma abbatte anche il secondo pilastro che sosteneva il concetto di attività connesse o, per essere precisi, di attività connesse tipiche quando, espungendo dal testo legislativo il criterio della normalità [...] vi sostituisce il criterio della prevalenza [...]”. Sulla progressiva perdita di centralità dell’elemento fondiario nel ciclo produttivo agrario v. LAZZARA; PARADISO, Massimo. *Azienda Agricola*. In: *Digesto disc. priv., Sez. civ., II, s.d.*, ma Torino: Utet, 1988, p. 27, dove gli Autori osservano il ridimensionamento del fondo inteso come superficie o tratto di terreno coltivabile: “[...] ovviamente il fondo rustico riveste pur sempre, nel tipo di azienda agricola più diffusa, un ruolo primario; ma la sua posizione è senz’altro più correttamente definita dall’inquadramento tra i beni aziendali che non dal ruolo di cosa principale cui le altre – le pertinenze – si collegano e rapportano”.

16 BUONOCORE, Vincenzo, op. cit., p. 569; BUONOCORE, Vincenzo. Il “nuovo” imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogeneità dei fini. In: *Giurisprudenza Commentata*, 2002, I, p. 15 et seq., dove l’Autore osserva che l’uso dell’avverbio in questione abbatte il significato del criterio di connessione oggettiva, giacché in virtù del novello criterio della prevalenza “[...] istituzionalmente l’imprenditore può trasformare sia i prodotti provenienti dal proprio fondo sia i prodotti provenienti da altri fondi, ivi compresi quelli acquistati al mercato; e niente impedirebbe di qualificare imprenditori agricoli, senza particolari forzature ermeneutiche, coloro che, avendoli allevati, vendono cavalli da corsa, animali da pelliccia, animali esotici [...]”.

o anche di ingrassaggio di animali, e alla coltivazione vivaistica.¹⁷ In effetti, mentre permane il ricorso al termine di “allevamento”, che già sollecitò numerose questioni interpretative nella dottrina previgente,¹⁸ la scelta del sostantivo “animali” in luogo del previgente “bestiame” produce un effetto dirimpente sulla nozione di attività agricola di allevamento, giacché riferibile in pratica ad ogni specie vivente:¹⁹ pure se dubbi restano riguardo a talune specie prive di ogni collegamento anche solo potenziale con il fondo,²⁰ altri possono dirsi defini-

17 MASI, Pietro, op.cit., p. 215.

18 Sul punto v. CASADEI, Marco. *I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Commentario sistematico*. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. Padova: Cedam, 2001, p. 730, il quale ricorda come dette discussioni fossero state da taluni autori già risolte, nel regime previgente, in senso positivo, “[...] in armonia con le esigenze dello sviluppo tecnologico dell’agricoltura e con i principi della divisione e della specializzazione del lavoro”. Cf. BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 477, che in considerazione del venire meno del necessario collegamento “fisico” con il fondo considerano allevatori di animali anche coloro che gestiscono un allevamento modello di suini o polli al chiuso nonché coloro i quali, dedicandosi al foraggiamento temporaneo dei capi in stalle, praticino commercio all’ingrosso di bestiame.

19 Sul punto v. ROMAGNOLI, Emilio. *Impresa Agricola*. In: *Digesto disc. priv., sez. comm.*, VII, s.d., ma. Torino: Utet, 1992, p. 127, che ricorda appunto come la stessa nozione di allevamento fosse oggetto di vivaci dibattiti in dottrina e in giurisprudenza. Dava luogo a particolari dispute proprio l’attività di ingrassaggio, ossia l’attività svolta dall’allevatore “[...] quando compera capi giovani e deperiti per rivenderli adulti e ingrassati [...]”, perché secondo una parte della dottrina “[...] l’intermediazione nello scambio svolta in ragione dell’allevamento del bestiame e per questo necessaria non è attività commerciale, ma agrarian”, mentre secondo altra parte “[...] l’attività di allevamento di cui all’art. 2135 comprende l’intero ciclo biologico, del quale è momento essenziale la riproduzione”.

20 In proposito si osserva che “[...] la sostituzione dell’espressione [...] ha non solo troncato ogni polemica, per la verità continua ed aspra, circa la possibilità di ampliare la nozione di ‘bestiame’ al di là degli animali da latte, lana, carne e lavoro, ma consente oggi di considerare imprenditore agricolo l’allevatore di ogni specie animale”: BUONOCORE, L’impresa, op.cit., p. 569. Nella realtà conta il fatto che le specie allevate debbono avere in qualche modo un’attinenza con il comparto agricolo, nel senso di potere essere allevate su un fondo: v. sul punto BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op.cit., p. 478, i quali osservano che se così non fosse anche la cura di uno zoo potrebbe essere considerata come attività di allevamento secondo la nuova nozione, il che è invece chiaramente da escludere; viceversa, la nozione di allevamento sembra estensibile, secondo gli aa., alla bachicoltura come all’allevamento di lumache e lombrichi.

tivamente risolti insensu positivo, come ad esempio quello sulla natura agricola dell'allevamento di cavalli da corsa, di cui si discuteva animatamente prima della riforma.²¹ Ma l'art. 1, d. legisl. n. 228/2001 non esaurisce la nozione di imprenditore agricolo, poiché l'art. 2, d. legisl. 18 maggio 2001, n. 226,²² definisce l'imprenditore ittico sostanzialmente quale *sub specie* di imprenditore agricolo²³ là dove, al co. 3o, prevede che "fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo".²⁴ Fermo restando che la norma in questo senso non brilla certo per chiarezza (così come, del resto, l'art. 8, co. 1o della legge delega), si ritiene che nel'ipotesi in cui l'imprenditore ittico si dedichi anche all'allevamento delle specie, questa "parificazione" abbia più esattamente il senso di un'identificazione,²⁵ dato che la onnicomprensività del concetto di "animali"²⁶ consente di ricomprendere nel termine anche ogni specie

21 Si ricorda che secondo il nuovo testo dell'art. 2135, co. 1o, c.c., sono attività essenzialmente agricole quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzano o *possono utilizzare* il fondo, il bosco o le acque.

22 Per la soluzione negativa, che alla fine prevalse, formulata nel sistema antecedente la riforma si v. Cass., Sez. un., 25 novembre 1993, n. 11648, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, p. 383 et seq.

23 Il decreto reca norme di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57.

24 E in questo senso sembra esprimersi MASI, Pietro, op. cit., p. 227, pure se in termini di estensione dell'oggetto dell'attività agricola, piuttosto che di ampliamento della nozione di imprenditore agricolo.

25 Il co. 1º dell'articolo dispone che "è imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici". Critica la scelta dell'espressione "imprenditore ittico" CASADEI Marco, op. cit., p. 735: secondo l'Autore, infatti, questa qualificazione "[...] etimologicamente è riferibile solo ai pesci, mentre è ben noto che la pesca ha per oggetto anche altri gruppi di esseri viventi (ad esempio i crostacei e i molluschi). Per questo sembrerebbe preferibile il termine imprenditore pescatore [...]".

26 Si osserva in proposito: "se [...] equiparare significa rendere uguali cose nella loro essenza diverse, dalla norma in esame risulterebbe che imprenditori agricoli in senso stretto, o proprio, o pieno, sono solo i coltivatori e gli allevatori di animali non acquatici, mentre i silvicoltori, gli acquacoltori e i pescatori sono solo degli imprenditori equiparati a quelli agricoli. Oltre tutto l'art. 8, co. 1º, lett. a) della legge delega n. 57/2001 distingue imprenditori agricoli, imprenditori

ittica.²⁷ Ne discende che sembra possibile fare ricorso alla comune nozione di allevatore per intendere anche l'imprenditore ittico.²⁸ È vero che taluni lamentano un grosso "strappo" rispetto alla nozione originaria proprio per via delle somiglianze che da sempre si riscontrano fra pesca ed attività puramente estrattive,²⁹ e infatti da tempo si è osservata l'opportunità di distinguere fra (mera) *cattura* e *coltura* dei pesci, là dove nel secondo caso la cattura segue la piscicoltura o l'acquacoltura, ossia l'attività di coltivazione vera e propria.³⁰ Ma il

forestali e imprenditori ittici e include gli acquacoltori fra i primi, onde per cui, tutto sommato secondo l'interpretazione preferibile non sembra possa attribuirsi eccessivo rilievo a simili sfumature letterali, che compaiono anche in molti altri punti della legge di delega ove si elencano attività o aziende, giustapponendo alle agricole quelle acquicole, di pesca e forestali" (CASA-DEI, Marco, op. cit., p. 728).

27 V. *supra* nel testo.

28 Sembra volere valorizzare, invece, la distinzione fra le due fattispecie dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore ittico GIROLAMI, Matilde. *Art. 2. Imprenditore ittico, I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 676 et seq. L'Autore si rifà sostanzialmente all'opinione a suo tempo formulata da CARROZZA, Antonio. Fondo di terra e fondo di acqua. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo II, 1994, p. 489 et seq., ove l'Autore osserva che, data la componente di allevamento che è propria della attività di pesca, "[...] non può revocarsi in dubbio il fatto che nella pesca, dovunque essa si svolga e comunque venga praticata, anziché un'attività di allevamento piscicolo si realizza un'attività di carattere estrattivo, come del resto si realizza nella caccia". In senso diverso, però, cf. OPPO, Giorgio. Sulla natura giuridica dell'impresa di pesca marittima. *Rivista di Diritto Agrario*, 1987, II, p. 393 et seq., ora in OPPO, Giorgio. *Scritti giuridici: Diritto dell'impresa*. Padova: Cedam, 1992, v. I, p. 204 et seq., dove l'Autore distingue fra: a) la semplice "cattura" del pesce, che rappresenta un'ipotesi di *occupazione*, nel senso di apprensione del prodotto, e come tale consiste in una forma di attività estrattiva; b) la "coltura" del pesce, là dove la cattura segue un'attività di piscicoltura ovvero di acquacoltura, la quale è certamente parificabile all'allevamento del bestiame di cui all'art. 2135 c.c.; c) la "pesca marittima", nella quale l'esercizio della nave prevale sulla pesca e conferisce anche a quest'ultima il crisma della commercialità.

29 Ciò ci consentirà, nel proseguo di questo lavoro, di includere nella nozione generale di imprenditore agricolo anche l'imprenditore ittico.

30 Si v. BIONE, Massimo. La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi. In: *La riforma dell'impresa agricola*, Atti del convegno di Foggia, 25-26 gennaio 2002, a cura di MOTTI e ABRIANI, p. 15 et seq., che ritiene visibile in questo allargamento uno strappo rispetto alla vecchia come alla nuova nozione contenuta nell'art. 2135 c.c., giusto il fatto che "[...] la pesca è ben lontana da quel concetto di cura e sviluppo di un ciclo biologico su cui riposa oggi l'aet

legislatore della riforma nonpare abbia inteso accogliere questo tipo di distinzione, dato che attribuisce la qualifica di imprenditore ittico (indifferentemente) a chi cattura o raccoglie organismi acquatici,³¹ e d'altra parte il legislatore comunitario, nell'includere la pesca fra le attività agricole, àncora la nozione di agricoltura non tanto "[...] al tipo di attività o al modo di produrre quanto invece alla tipologia dei prodotti [...]".³²

Quanto alla nozione di "organismi acquatici", di cui all'art. 2, co. 1o, d. legisl. n. 226/2001, essa offre all'interprete vistose problematiche definitorie, discutendosi in particolare se l'espressione si riferisca unicamente ad organismi viventi ovvero anche "[...] ad un resto di materiale di origine organica".³³

sequenza dell'agrarietà; chi si limita a catturare pesci o crostacei non coltiva né alleva, ma si limita a far propri prodotti spontanei della natura, né più né meno di chi si dedica alla caccia o esercita un'attività assai vicina alle attività estrattive [...]". D'altra parte, prosegue l'Autore, "[...] la pesca non è in alcun modo riconducibile a quella nozione di acquacoltura nella quale la legge 5 febbraio 1992, n. 102 ravvisa l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici".

31 OPPO, Giorgio. *Sulla natura giuridica dell'impresa di pesca marittima*, op. cit., p. 205, dove l'Autore osserva che solo la seconda fra le due attività presenta reali affinità con l'allevamento del bestiame.

32 Così il testo dell'art. 2, co. 1o, d. legisl. n. 226/2001 (v. *supra*, n. 22). E sul punto v. ora OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 3 et seq.

33 Ad osservarlo è lo stesso BIONE, Massimo, op. cit., p. 17, il quale ricorda in proposito che l'art. 38 del Trattato CE definisce "prodotti agricoli" i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, pure se quest'ultima attività non è stata inserita nell'Accordo di Marrakesh del 15 aprile 1994, il cui atto finale diede vita al World Trade Organization ("WTO"). Su quest'ultimo punto v. BELLANTUONO, Domenico. L'acquacoltura come attività agricola tra normative comunitaria, nazionale e regionale. *Foro it.*, Milano, 2001, p. 2.738. Sulla nozione di impresa agricola in diritto comunitario v. R. ALESSI. *L'impresa agricola*. In: *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, XXVI, *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di Tizzano, II, Torino: Giappichelli, 2000, p. 997 et seq., che in particolare evidenzia la difficoltà di ricostruire una nozione unica, che abbia cioè valenza comunitaria, dell'impresa agricola e segnala le incongruenze tra l'elenco dei prodotti agricoli contenuto nell'Allegato I e le categorie indicate nell'art. 38 del Trattato CE. Riguardo a quest'ultimo punto taluni osservano, tuttavia, che nella dottrina comunitaria assolutamente dominante non vi sono due distinte definizioni di prodotti agricoli, in quanto solo

Il decreto ha inoltre cura di precisare, all'art. 2, co. 4o, che “ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni”. L'inciso ha il senso, prima di tutto, di confermare la distinzione concettuale tra attività di pesca e acquacoltura,³⁴ e in secondo luogo di significare la permanente vigenza della legge speciale sull'acquacoltura anche a fronte della riforma.

Va segnalata poi l'inclusione fra le attività agricole dell'arboricoltura da legno, espressamente menzionata nell'art. 2, d. legisl. 18 maggio 2001, n. 227, il quale peraltro, al co. 1o, parifica le nozioni di “foresta”, “bosco” e “selva”; parificazione che meriterebbe, in verità, una riflessione distinta, segnatamente sotto il profilo dell'identificazione delle fattispecie “bosco” e “foresta” che in realtà per taluni versi sono state tenute distinte dal legislatore.³⁵ In positivo si osserva, inve-

l'allegato ne fornisce una elencazione; scopo dell'art. 38 del Trattato, da questo punto di vista, sarebbe piuttosto quello di limitare oggettivamente l'elenco: NICOLETTI, Paola. Agricoltura e silvicoltura nell'art. 38 del Trattato CEE e nell'art. 2135 del codice civile italiano. *Giustizia Civile*, Milano, n. 2, v. 40, p. 417-433, 1990, p. 421.

34 Sul punto si sofferma in particolare GIROLAMI, Matilde, op. cit., p. 680, la quale si interroga, ad esempio, sulla possibilità di includere nella nozione in oggetto gli anfibi, la cui dubbia appartenenza ad una specie di organismi acquatici discende dal fatto che “[...] nella fase adulta abbiano una respirazione polmonare che permette loro di vivere anche fuori dell'acqua”. Difficoltà non minori presenta, sembrerebbe, la classificazione di coralli, ostriche perliere e conchiglie da madreperla, giacché “[...] per quanto riguarda in particolare il corallo, quello che si utilizza è niente più che un fossile, ma al momento della raccolta esiste ancora una parte apicale viva, quindi [...] potrebbe essere considerato organismo vivente ai fini dell'itticità dell'attività di raccolta. Per le perle, a parte la rarità della fattispecie, visto che normalmente nei nostri luoghi le perle si coltivano [...] in realtà ciò che si raccoglie è un mollusco vivo, e la perla fa parte dell'organismo vitale [...] Più difficile, invece, sarebbe includere nelle attività ittiche la raccolta di conchiglie *tout court* [...]”.

35 Distinzione sulla quale v. ibidem, p. 687, che pone a raffronto l'art. 2 d. legisl. n. 226/2001 e l'art. 1 l. 14 gennaio 1992, n. 102, là dove quest'ultimo definisce l'acquacoltura come “l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici”. Dal confronto emerge che “l'acquacoltore è tale solo se la sua attività, volta alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, comporti da parte sua il controllo del ciclo vitale degli organismi. Dunque, le cure per favorire la crescita delle proteine sono l'elemento caratterizzante l'attività dell'acquacoltore, mentre non sono richieste per l'imprenditore ittico”.

ce, che da tempo si attendeva un'espressa considerazione, da parte del legislatore interno, del regime dei c.d. boschi a basso fusto, già espressamente ritenuti dal legislatore comunitario "alberi da legno".³⁶ Il decreto contiene anche norme volte a valorizzare la specificità della

36 Dispone, infatti, l'art. 2, co. 1o, che "agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati". Il co. 2o precisa che dovranno essere le regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, a stabilire la definizione di "bosco" valida per i territori di loro competenza. In ordine alla distinzione tra boschi e foreste v. SERRANO, Agustin Luna. Note per una introduzione al diritto agrario forestale. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1991, p. 302, dove l'Autore spiega lo scarso approfondimento della fattispecie "impresa silvana" proprio con la "[...] abituale presentazione della disciplina forestale da parte del legislatore stesso come solo parzialmente applicabile ai terreni forestali di proprietà privata". Cf. TAMPONI, Michele. Profilo odierno della proprietà forestale. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1984, p. 7 et seq., ove l'Autore evidenzia la distinzione concettuale fra il "terreno boscato" e la "foresta", là dove il primo termine designa indifferentemente qualunque "[...] bene popolato da vegetazione arborea [...]", mentre il secondo si riferisce ai soli beni soggetti alle limitazioni e controlli imposti dal diritto pubblico. Per alcune considerazioni sul punto v. COSSU, *Il "caso Marsilva", ovvero [...] il fallimento dell'impresa silvicola*, nota a Trib. Cagliari, 18 febbraio 1995, *ivi*, 1997, II, p. 309 et seq., ove si evidenzia la diversità di disciplina dell'impresa silvana rispetto all'impresa forestale, segnatamente per il fatto che solo la seconda è sottoposta ai vincoli, idrogeologici e di altra natura, imposti sia dalla legge forestale (r.d. l. 30 dicembre 1933, n. 3267) che dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, anche nota come "legge-Galasso", recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; e infatti questa legislazione, al fine di valorizzare la dimensione ecologica del bosco, ne comprime la funzione produttivo-imprenditoriale, ossia la produzione del legname. Questa distinzione ha portato parte della dottrina a distinguere le due fattispecie: v. LATESSA, voce *Foreste e boschi*, in *Noviss. Digesto it.*, VII, Torino, Utet, 1961, p. 561 et seq.; ABRAMI, Alberto. Boschi e foreste. *Digesto disc. pubbl.*, II, s.d., ma Torino, Utet, 1987, p. 387 et seq., dove l'Autore tiene distinti le foreste e boschi di proprietà pubblica da un lato e gli altri boschi dall'altro, così evidenziando che non l'intero patrimonio boschivo-forestale si identifica con l'oggetto dei vincoli di cui sopra e subisce le prescrizioni di polizia forestale in ordine al regime dei tagli, alla modificazione della destinazione colturale, alle utilizzazioni in genere. Ed ora v. anche, con riferimento alla riforma attuata dal d. legisl. n. 227/2001, ABRAMI, Alberto. *Attualità della materia "foreste"*, op. cit., p. 34 et seq., dove l'Autore valorizza, sul piano concettuale, la perdurante specialità dell'impresa selvicolturale rispetto a quella di coltivazione del fondo. Ritiene, invece, che le due fattispecie siano sostanzialmente coincidenti, quanto meno sul piano della disciplina, ANDREANI, Silvicultura. In *Enc. del dir.*, XLII, s.d., ma Milano, Giuffrè, 1990, p. 583 et seq., che osserva come la legislazione giuspubblicistica condizioni comunque e sempre il bene bosco anche quando a quest'ultimo sia assegnata una funzione produttiva (privata) piuttosto che una funzione protettiva (pubblica). Allo stato attuale della legislazione, concorda, poi, con la scelta di parificazione operata dal legislatore delegato GERMANÓ, Alberto. Commento

silvicoltura rispetto alle altre attività agrarie, e ad evidenziare la distinzione – sostanziale e conseguentemente normativa – fra boschi cedui e boschi ad alto fusto.³⁷ Ne risulta che la distinzione realmente rilevante, sul piano della fattispecie come della disciplina – e fatte salve le potestà di intervento regionale, che dopo la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 risultano notevolmente incrementate,³⁸ non è quella fra boschi e foreste bensì quella fra boschi ad alto fusto e boschi da legno,³⁹ evidenziandosi la naturale attitudine (ri)produttiva dei primi,

agli artt. 1-14 del d. legisl. 18 maggio 2001, n. 227, orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*. In: *Nuove leggi civili commentate*. COSTATO, Luigi. 2001, p. 714 et seq.

37 L'art. 2 d. legisl. n. 227/2001, in materia di "definizione di bosco e di arboricoltura da legno", dispone al co. 5o che "per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale". Si è osservata, del resto, la differenza esistente, sotto il profilo oggettivo della capacità riproduttiva, fra bosco ad alto fusto e bosco ceduo: v. ROMAGNOLI, Emilio. *Boschi (dir. priv.)*. In *Enc. del dir.*, V, s.d., ma Milano, Giuffrè, 1959, p. 637 et seq.; cf. COSSU, *Il "caso Marsilva", ovvero [...] il fallimento dell'impresa silvicola*, op. cit., p. 316, testo e note.

38 L'art. 6 d. legisl. n. 227/2001 dispone, con una formula grammaticalmente un po' "alternativa", che "le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e l'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio". In ordine alla distinzione fra boschi cedui e boschi ad alto fusto, e alla diversità della loro considerazione legislativa, il co. 2 dell'articolo dispone che "ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico [...]". Sulle peculiarità della silvicoltura rispetto alla coltivazione del fondo v. R. ALESSI, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di Schlesinger, Milano, 1990, p. 99 et seq.; ABRAMI, Alberto, *Boschi e foreste*, op. cit., p. 387.

39 È noto che la legge in questione ha modificato il Titolo V della Parte II Cost. attribuendo alle Regioni una competenza primaria ed esclusiva in materia di agricoltura e foreste, e riservando allo Stato una competenza esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema: v. sul punto ABRAMI, Alberto. *Attualità della materia "foreste"*, op. cit., p. 40. L'Autore si chiede, con particolare riferimento al d. legisl. n. 227/2001, "[...] cosa sopravviva di un decreto legislativo che ha inteso fissare i principi fondamentali della materia secondo i criteri di una competenza

che costituiscono l'oggetto della vera attività silvicola.⁴⁰ Questa interpretazione – peraltro avvalorata dal codice civile all'art. 989, co. 1o, che in materia di usufrutto contiene una specifica disciplina dei tagli⁴¹ – pare innovativa anche rispetto al diritto comunitario, posto che nell'Allegato I (già Annesso II) al Trattato CE, la produzione di legname non è contemplata fra le attività agricole propriamente dette.⁴²

concorrente”, *ivi*, p. 52. Giudica, altresì, auspicabile in questo senso un intervento della Corte costituzionale, al fine di sancire con chiarezza la distinzione fra la materia ambientale (che resta di competenza primaria ed esclusiva statale) e la materia silvicolo-forestale (che è divenuta ora di competenza primaria ed esclusiva regionale); distinzione che, notoriamente, non è mai stata agevole, riguardando beni cui sono sempre state assegnate una valenza, e conseguentemente una disciplina, “mista” pubblicistico-privatistica.

40 V. da ultimo GERMANÒ, Alberto. *Commento agli artt. 1-14 del d. legisl. 18 maggio 2001, n. 227, orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, op. cit., p. 721, il quale osserva che le coltivazioni da legno secondo gli stessi regolamenti comunitari “[...] non possono essere assorbite nella visione pubblicistica di protezione del suolo che le leggi forestali pongono in primo (e talvolta in esclusivo) piano. In altre parole, i popolamenti di alberi di siffatto genere pretendono un'interpretazione stretta della c.d. legge Galasso finalizzata alla salvaguardia degli interessi ambientali ed estetico-paesaggistici, dovendosi invece esaltare, nel procedimento ermeneutico, la considerazione della loro cura e gestione come *impresa* chiaramente *produttrice di legname*”, e perciò agricola più che silvicola.

41 Prosegue, ancora, l'art. 6, co. 2o, d. legisl. n. 227/2001, che “è vietato [...] il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'art. 3, comma 1o, lettera *b*). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico”. Dal tenore della norma sembrerebbe escluso, anche nella nuova disciplina, il taglio del bosco non orientato alla sua riproduzione. La questione è solletata da OPPO, Giorgio, *op. loc. ultt. citt.* Per un caso giurisprudenziale verificatosi nel vigore dell'art. 2135 c.c. vecchio testo si v. COSSU, *Il “caso Marsilva”, ovvero [...] il fallimento dell'impresa silvicola*, op. cit., p. 316 et seq. e, da ultimo, MASI, Pietro, op. cit., p. 217.

42 La norma dispone che “se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione”. V. anche l'art. 892 c.c., che in materia di “distanze per gli alberi” impone distanze minime, per la piantagione di alberi presso il confine, che sono diverse a seconda che si tratti di “alberi di alto fusto” (co. 1o, n. 1) ovvero di “alberi di non alto fusto” (co. 1o, n. 2); questi ultimi si identificano, appunto, con il bosco ceduo.

Nel complesso l'elencazione delle attività agricole fondamentali operata dal legislatore delegato sembra seguire il noto criterio c.d. "agrobiologico", che seleziona le ipotesi nelle quali si realizza la combinazione dell'attività umana con un processo vitale.⁴³ Come si è visto, tuttavia, all'interno di questo processo l'utilizzo delle risorse naturali del fondo – rustico, silvicolo o acqueo – può anche essere solo potenziale, e quindi è pure possibile che manchi qualunque collegamento fra ciclo biologico ed ambiente naturale.⁴⁴ Secondo una soluzione intermedia fra questa e la tesi più restrittiva (per la quale sarebbero agrarie solo le coltivazioni che utilizzino comunque una "porzione dell'ambiente naturale"), un limite interpretativo implicito sarebbe costituito dal fatto che può essere definita agricola solo l'attività di allevamento di piante o di animali – ivi comprese le specie ittiche – che eventualmente "[...] prescinda sì in concreto dall'utilizzo di tali beni strumentali naturali, ma che potrebbe anche utilmente realizzarsi – con i medesimi risultati produttivi – mediante lo sfruttamento di detti beni".⁴⁵ Ma ciò che più di tutto merita una riflessione e induce a ridimensionare gli entusiasmi per l'apparente adesione legislativa al criterio agrobiologico puro, è la constatazione della presenza nel nuovo art. 2135 c.c., accanto ad attività attualmente o potenzialmente agrarie, di "[...] ulteriori contenuti che nulla hanno a che fare con la cura di un ciclo biologico [...]".⁴⁶

43 In proposito v. COSTATO, Luigi. Una nuova figura: l'agricoltore professionale. *Rivista di Diritto Agrario*, fascicolo I, Milano, 1993, p. 493 et seq.; R. ALESSI, *L'impresa agricola*, op. cit., p. 1002. L'omissione viene comunemente spiegata con la logica c.d. "agroalimentare" che impronta la disciplina comunitaria dell'impresa agricola.

44 Da ultimo in argomento v. FORTUNATO, Sabino. La nuova nozione di impresa agricola. In: *La riforma dell'impresa agricola*. Milano: Giuffrè, p. 23; COSTATO, Luigi, *Criterio biologico e imprenditore agricolo*, op. cit., p. 33 et seq.; OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 3 et seq.

45 L'ipotesi estrema è formulata ibidem, p. 9, il quale osserva come per questa via si giungerebbe a ritenere "[...]una inconsueta agrarietà dell'allevamento in laboratorio di batteri o di microrganismi, più in generale di organismi geneticamente modificati".

46 È la soluzione prescelta da FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 9.

3. Le attività connesse.

3. – Merita qualche considerazione distinta il tema delle attività agricole connesse. In proposito si è da subito osservato che la riforma, mantenendo fermo l'elemento soggettivo della connessione,⁴⁷ amplia di molto quello oggettivo, che ora è riferibile “[...] sia agli ulteriori interventi realizzati sul prodotto ottenuto dalla coltivazione del fondo (rustico e acqueo) [...] sia alla utilizzazione delle attrezzature e risorse dell’azienda agricola per la produzione di ulteriori beni e servizi [...]”. In questo senso potrebbe distinguersi fra una “connessione per prodotto agricolo” ed una “connessione per azienda (agricola)”, là dove la prima tende a valorizzare l'intero ciclo produttivo-distributivo del prodotto agricolo mentre la seconda, ossia la connessione “per azienda”, tende “[...] a sfruttarne la polifunzionalità strumentale nella produzione di beni e servizi ulteriori rispetto al prodotto vivente agrario o suoi derivati”.⁴⁸ Questi beni e servizi ulteriori, evidentemente, sono altro rispetto ai “[...] prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali [...]”.⁴⁹

47 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 468 et seq., i quali osservano che talune di queste attività hanno a che fare “[...] piuttosto con attività commerciali, di prestazione di servizi, manifatturiere afferenti sotto un profilo economico al comparto agricolo”.

48 Nel senso che si richiede nel soggetto agente lo svolgimento di una delle tre attività agricole principali (coltivazione del fondo o del bosco, allevamento del bestiame, ivi compreso il pescato); si riscontra, tuttavia, una “dilatazione” dello stesso criterio di connessione soggettiva nell’art. 8 d. legisl. n. 227/2001, dove è detto che si considerano (sono parificati agli) imprenditori agricoli pure le cooperative ed i loro consorzi qualora forniscano in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura, ivi comprese le operazioni di sistemazione idraulico-forestale, e nell’art. 1, co. 2o d. legisl. n. 228/2001, dove si parificano agli imprenditori agricoli le cooperative fra costoro, ed i loro consorzi, qualora svolgano una delle attività agrarie utilizzando prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano ai soci beni o servizi. Sul punto v. anche *infra*.

49 FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 12, che riferisce l’eventualità della c.d. *connessione per azienda*, chiaramente, allo svolgimento di attività dirette alla fornitura di beni o servizi che si avvalgano prevalentemente di risorse o attrezzature dell’azienda; nello stesso senso ora OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 3 et seq. L’Autore precisa che in tal modo “l’azienda

È discusso, poi, se l'ampliamento del novero delle attività – là dove, nel testo della norma, si parla di “manipolazione”, “conservazione”, “trasformazione”, “commercializzazione” e “valorizzazione” dei prodotti agricoli in luogo delle previgenti categorie di trasformazione e alienazione – abbia il senso di un reale incremento delle ipotesi di connessione oppure rappresenti in qualche modo un pleonasma, e sembra in effetti prevalere questa seconda interpretazione.⁵⁰

Non sembra facile, piuttosto, delimitare l'ambito delle attività connesse svolte dall'imprenditore ittico, posto che l'art. 3, d. legis. n. 226/2001 vi include il pescaturismo;⁵¹ l'ittiturismo;⁵² la prima lavorazione dei prodotti del mare; la loro conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso; le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.⁵³ Quanto poi, in particolare, a pescaturismo e ittiturismo è da segnalare che l'art. 1 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, attuativo della legge-quadro sul turismo nazionale (l. 29 marzo 2001,

diventa un criterio oggettivo di qualificazione dell'attività connessa, sposta la rilevanza sui *mezzi impiegati* e li rende rilevanti per la qualificazione dell'impresa [...]”. Con riferimento alla fattispecie “azienda agricola” v. LAZZARA; PARADISO, op. cit., p. 25 et seq.; sui rapporti fra azienda agricola e azienda commerciale v. IRTI, N. *Impresa e azienda agraria*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, Torino, 1980, p. 636 et seq.

50 Art. 2135, co. 1o, c.c., nuovo testo.

51 In questo senso BONFANTE, Guido. *Le attività agricole per connessione*, in *La riforma dell'impresa agricola*, op. cit., p. 8-9; CASADEI, Marco, op. cit., p. 736; in senso opposto BUONOCORE, Vincenzo. *Il “nuovo” imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, op. cit., p. 17, che anzi osserva, in particolare, le potenzialità espansive insite nel concetto di “valorizzazione”.

52 L'art. 3, co. 1o, lett. a) del decreto definisce sinteticamente “pescaturismo” “l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico- ricreativo”.

53 L'art. 3, co. 1o, lett. b) del decreto definisce sinteticamente “ittiturismo” l'insieme delle “attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore [...]”.

n. 135)⁵⁴ espressamente menzionava entrambe le attività fra quelle “turistiche”, siano esse svolte o meno in forma di impresa (turistica). Si evidenzia, in ciò, un problema di mancato coordinamento, posto che il d. legisl. n. 226/2001 non menziona la legge-quadro sul turismo,⁵⁵ che pure era entrata in vigore appena due mesi prima. Si può però ovviare a questa lacuna estendendo in via interpretativa alla legge quadro sul turismo le qualificazioni giuridiche introdotte dal decreto legislativo n. 228/2001, e quindi qualificare pescaturismo e ittiturismo (se svolte in forma d’impresa) come attività connesse tipiche all’attività agricola di pesca.

Quanto alla connessione oggettiva, come si è accennato il criterio della “normalità” contenuto nell’antica versione dell’art. 2135 c.c. è stato sostituito da quello della “prevalenza”;⁵⁶ ciò vale per le attività (connesse) ittiche, di cui all’art. 3, d. legisl. n. 226/2001 come per quelle (connesse) agricole, di cui all’art. 2, d. legisl. n. 228/2001. Anche per la prima categoria dunque, come si è già osservato per la seconda, è necessario e sufficiente per la qualificazione delle attività

54 Quanto alla distinzione fra pescaturismo ed ittiturismo si segnala che essa è dovuta “[...] al maggior collegamento sussistente tra la prima e l’attività di pesca: mentre il c.d. pescaturismo coinvolge coloro che vogliono effettivamente sperimentare l’attività di pesca, anche se soltanto per qualche ora e a scopo ricreativo, il c.d. ittiturismo è, invece, destinato a convogliare su di sé l’interesse di coloro che anche senza, e oltre a, prendere parte alle uscite in mare aperto, vogliono avvicinarsi al mondo del mare e della pesca, fermandosi a soggiornare nell’abitazione del pescatore professionista o in altra struttura da lui adibita a tale finalità”: BOLOGNINI, Silvia. *Art. 3. Attività connesse a quelle di pesca*, in *I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, Commentario sistematico. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 696 et seq.

55 Alla nuova legge-quadro n. 135/2001, di riforma della legislazione nazionale in materia di turismo, si è aggiunto nel frattempo il codice del turismo, contenuto nel decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

56 Segnala la lacuna ALBISINNI, Ferdinando. *Art. 3. Attività agrituristiche*, in *I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, Commentario sistematico. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 752 et seq., che ulteriormente segnala come nell’art. 3 del decreto non si faccia alcun cenno alla l. 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa agricolo-forestale, che all’art. 23 disciplina l’ “ospitalità rurale familiar”. Quest’ultima norma introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione di “turismo rurale”.

(come) connesse che “[...] siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca o mediante il ricorso ad attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata”.⁵⁷

Nel complesso, ciò che delimita l'ambito delle attività connesse è da un lato il fatto che siano svolte da un imprenditore agricolo, dall'altro il fatto che l'attività connessa si eserciti su prodotti o servizi provenienti prevalentemente dall'impresa agricola, ovvero – seguendo la bipartizione fra “connessione per prodotto” e “connessione per azienda” – dia luogo a prodotti o servizi ottenuti prevalentemente con l'ausilio dei beni strumentali che compongono l'azienda agricola.⁵⁸

All'ampio novero delle attività agricole connesse si aggiungono poi, secondo l'art. 3, d. legisl. n. 228/2001, le attività agrituristiche,⁵⁹ la cui nozione viene ulteriormente ampliata rispetto alla l. 5 dicembre 1985, n. 730,⁶⁰ poiché ora comprende anche le attività svolte “[...] all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa”.⁶¹

57 Si v. MASI, Pietro, op. cit., p. 231; GIUFFRIDA, Giuseppe, op. cit., p. 53.

58 BOLOGNINI, Silvia, op. cit., p. 692.

59 Si v. BONFANTE, Guido. *Le attività agricole per connessione*, in *La riforma dell'impresa agricola*, op. cit., p. 6. Si osserva che fra criterio di “normalità” e criterio di “prevalenza” “la diversità è radicale perché, mentre la normalità era un criterio di riferimento al mercato e alla realtà del mercato, quindi un criterio oggettivo, il criterio di prevalenza è di riferimento alla singola impresa”: OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 3 et seq.

60 Dispone l'art. 3, co. 1o, d. legisl. n. 228/2001 che “rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorche svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti”.

61 Per un commento alla legge del 1985 v. MASI, Pietro. *Impresa agricola. Rivista di Diritto Agrario*, fascicolo II, Milano, 1987, p. 675 et seq.; per un esame delle diverse ipotesi di attività al confine fra connessione e commercialità, fra cui trebbiatura, motoaratura svolta dall'imprenditore agricolo per conto terzi, attività di sistemazione idraulico-forestale, v. MASI, Pietro, *Attività agricole e attività connesse*, ivi, 1973, II, p. 573 et seq.

Meritano una considerazione distinta l'art. 8, d. legisl. n. 227/2001, che contempla quale ulteriore categoria di attività connesse le ipotesi in cui le cooperative ed i loro consorzi forniscano in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura, comprese le operazioni di sistemazione idraulico-forestale;⁶² e l'art. 1, co. 2o, d. legisl. n. 228/2001, che parifica agli imprenditori agricoli le cooperative fra gli stessi, e i loro consorzi, qualora svolgano una delle attività di cui all'art. 2135 c.c. utilizzando prevalentemente prodotti dei soci.⁶³ Le norme in questione ampliano visibilmente

62 Così il comma 1o dell'articolo. Si osserva, del resto, che già prima dell'attuale riforma molte leggi regionali prevedevano che dette attività fossero da considerare agrituristiche, sulla base di un'interpretazione estensiva del concetto di "ambito dell'azienda", ovvero considerandole come "attività agrituristiche innominate": ALBISINNI, Ferdinando, op. cit., p. 745. L'Autore osserva criticamente che la disciplina dell'impresa agrituristicistica di cui all'art. 3 del decreto inspiegabilmente non è coordinata con la l. 29 marzo 2001, n. 135, recante norme di riforma della legislazione nazionale sul turismo; ciò che sarebbe stato, invece, opportuno, tanto più perché questa legge è successiva all'entrata in vigore della legge delega sulla riforma dell'impresa agricola, ma anteriore rispetto al decreto n. 228/2001. L'omissione, così, finisce per contribuire all'inattuazione di alcuni degli obiettivi stabiliti nella legge delega, *ivi*, p. 753. Si riscontra inoltre, più in generale, un'esigenza impellente di riordino della legislazione in materia, che allo stato si compone, evidentemente, delle norme contenute nella legge del 1985, cui si uniscono le norme sul turismo rurale contenute nella legge-quadro sul turismo del 2001, la disciplina dell'art. 3 d. legisl. n. 228/2001 e l'insieme della legislazione regionale.

63 Dispone, infatti, l'articolo che "le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, *ivi* comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli". Sul punto cf. le osservazioni di BONFANTE, Guido. *Le attività agricole per connessione*, op. cit., p. 4, che evidenzia il nesso fra questa innovazione e quell'accentuazione della polifunzionalità dell'impresa che rientra fra gli obiettivi del legislatore; MASI, Pietro, *L'imprenditore agricolo e l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura*, op. cit., p. 230. Riguardo, invece, alle attività connesse di trasformazione e vendita svolte da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli la dottrina previgente la riforma era divisa, ma la parte più consistente, assieme alla giurisprudenza prevalente, propendeva decisamente per la natura agricola per connessione di dette attività. Sul punto v., fra gli altri, MASI, Pietro, *Le attività connesse*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di Irti, Torino, 1978, p. 108 et seq.; ROMAGNOLI, Emilio, *Impresa agricola*, op. cit., p. 130; R. ALESSI, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, op. cit., p. 177 et seq. Quanto alla relazione soggettiva fra cooperativa e soci propendono per la distinzione formale fra l'una e gli altri OPPO, Giorgio. *Materia agricola e "forma" commerciale*. In: *Scritti giuridici in onore di Carnelutti*. Padova: Cedam, 1959, ora in Id., *Scritti giuridici*, cit., I, cit., p. 95 et seq.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 1, Diritto dell'impresa*, op. cit., p. 54 et seq. Ritiene, invece, che l'ente agisca quale organo

l'ambito della connessione soggettiva; la seconda, inoltre, interviene su un tema controverso, quello della natura del c.d. "contoterzismo", optando per la qualifica in termini di attività connesse di quelle attività che siano svolte da una cooperativa la quale trasformi prodotti provenienti non da propri fondi ma da fondi dei soci, ovvero pure vendita o trasformi prodotti conferiti da estranei o acquistati sul mercato, così derogando in misura forte allo stesso criterio della connessione soggettiva che pure la riforma ha mantenuto fermo.⁶⁴ La norma, che è stata valutata con favore soprattutto in considerazione del peculiare legame che esiste fra ente e agricoltori membri entro questa particolare fattispecie associativa,⁶⁵ richiama l'attenzione sull'anno so problema dell'alternativa fra connessione tra attività e connessione tra imprese, e mostra di recepire, sul punto, l'orientamento di una parte della dottrina antecedente la riforma, fautrice dell'interpretazione più estensiva.⁶⁶

Resta poi da risolvere, anche per questioni di ordine sistematico, il problema della "tipicità" delle attività che prima della riforma erano disciplinate in leggi speciali (nonché il problema ulteriore della vigenza attuale di tutta la legislazione speciale antecedente la riforma):⁶⁷ è da chiedersi, cioè, se l'ampliamento del novero delle attività

comune dei singoli soci, risultando in tal modo l'attività dell'ente sostitutiva dell'attività dei soci, GIUFFRIDA, Giuseppe. *Le cooperative agricole (natura giuridica)*. Milano: Giuffrè, 1981, p. 206 et seq.

64 Più esattamente, dispone l'art. 1, co. 2o, del decreto che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1o del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

65 BUONOCORE, Vincenzo, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogeneità dei fini*, op. cit., p. 19.

66 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 481, ma già BIONE, Massimo. *L'imprenditore agricolo*. In: GALGANO, Francesco. *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*. Padova: Cedam, 1978, p. 509 et seq.; D'ADDEZIO, Mariarita. *Società agraria*. In: CARROZZA, Antonio. *Diritto agrario*. Milano: Giuffrè, 1983, p. 810.

67 Sul problema in questione v. OPPO, Giorgio, *Materia agricola e "forma" commerciale*, op.

agricole connesse (tipiche) copra anche l'intero ambito di quelle attività che nel vigore del vecchio art. 2135 c.c. erano tali solo per un'espressa presa di posizione in tal senso da parte del legislatore speciale. Ad esse, infatti, si riconosceva, nella comune considerazione della dottrina, il requisito dell'atipicità in quanto non rientranti nella definizione dell'art. 2135 c.c.;⁶⁸ alla luce della nuova formulazione della norma, invece, molte di esse possono essere ricomprese a buon diritto nel novero delle attività connesse tipiche.

Non sorgono problemi, ovviamente, per i casi in cui sia lo stesso legislatore a prendere espressa posizione sul punto, richiamando la (previgente) legge speciale, com'è accaduto, pur se con qualche incongruenza, per l'agriturismo,⁶⁹ per l'acquacoltura⁷⁰ e anche per la

cit., p. 99, ove l'Autore sceglie la soluzione interpretativa per la quale il rapporto di connessione può instaurarsi solo fra le più attività di un'impresa unitaria, non invece fra più imprese, giacché il dato normativo parla di "attività agricole per connessione" e non di "imprese agricole per connessione"; grosso modo nello stesso senso BASSANELLI. *Corso di diritto agrario*. Milano: Giuffrè, 1946, p. 30, che ritiene ammissibile una connessione fra due imprese solo a condizione che siano esercitate dal medesimo soggetto. In senso contrario CIGARINI, Gaetano Petrelli. Le attività connesse e le imprese collettive. *Rivista di Diritto Agrario*, fascicolo I, Milano, 1969, p. 3 et seq. Sul tema cf. BUONOCORE, Vincenzo. *Attività agricole per connessione e forma associata*, in *Giur. comm.*, 1977, I, p. 60-61, testo e n. 12. L'Autore evidenzia, peraltro, come l'esito della questione venga fatto dipendere, da diversi autori, dalla circostanza che l'ente esercente l'attività connessa sia fornito o meno di personalità giuridica e opta per una soluzione secondo la quale "[...] la normalità di un'impresa collettiva, che eserciti l'attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti agricoli degli associati, è data dal solo fatto della connessione oggettiva tra prodotti della terra e prodotti trasformati, nel senso che è impresa agricola per connessione quella che manipoli e venda *esclusivamente* i prodotti degli associati, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa stessa e con una più elastica considerazione del fattore tempo e del fattore luogo". Come si evidenzia sopra, nel testo, la riforma attuata consente di modificare queste conclusioni là dove riconosce la qualifica della connessione anche alle attività di trasformazione e vendita effettuate su prodotti conferiti da estranei oppure acquistati sul mercato.

68 V. *supra*, § 1.

69 Questa bipartizione non è del tutto coincidente, come si può notare, con quella che, nella dottrina civilistica, distingue il "tipico" dall'"atipico" sulla base della presenza o dell'assenza di una disciplina legale di rango primario, sia essa contenuta nel codice o anche (indifferentemente) in una legge speciale extracodificistica.

70 L'agriturismo, in realtà, da un lato è espressamente contemplato nell'art. 3 d. legisl. n.

mescita del vino.⁷¹ Negli altri casi, come si è già accennato a proposito dell'allevamento di cavalli da corsa,⁷² la soluzione preferita dagli interpreti, e che sembra preferibile, distingue a seconda che si tratti o meno di attività che vengono o possono essere svolte sul fondo.⁷³ Accade così che talune attività che prima non erano riconducibili, nell'opinione prevalente, alla nozione di agrarietà, sono giudicate ora agricole: così è, ad esempio, per le culture idroponiche ed aeroponiche, nonché per le coltivazioni fuori terra di piante e frutta, in quanto potenzialmente capaci – com'è più che evidente – di essere effettuate (anche) sul fondo.⁷⁴

Nella realtà è possibile che i motivi per cui non è agevole anche dopo la riforma – anzi lo è sicuramente meno rispetto alla disciplina previgente – individuare e delimitare l'ambito delle attività connesse⁷⁵ risiedano non soltanto in un dato di ordine “materiale”, ossia nel fatto che la nuova formula dell'art. 2135 c.c. allarga il novero delle attività connesse, ma anche nel venir meno del criterio di connesio-

228/2001, ciò che in sé deporrebbe per la tipicità della connessione, dall'altro continua ad essere soggetto alla legge del 1985, espressamente richiamata (e quindi fatta salva) dal medesimo art. 3, che in quanto legge speciale esterna rispetto alla norma definitoria codicistica aveva determinato una connessione normativa atipica.

71 Si v. l'art. 2, co. 4o, d. legisl. n. 226/2001.

72 Quest'ultima è espressamente menzionata, infatti, dall'art. 3, co. 1o, d. legisl. n. 228/2001.

73 COSTATO, Luigi. *I tre decreti legislativi di “orientamento” in campo agricolo, forestale e della pesca*. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 2001, p. 225, ove l'Autore formula l'opinione che dovrebbero considerarsi abrogate la l. n. 102/1992 sull'acquacoltura; la l. 419/1971 sull'avicoltura; il d. legisl. n. 173/1998 sull'allevamento di cavalli, mentre dovrebbe dubitarsi dell'abrogazione della l. n. 126/1985 sui coltivatori di funghi (ritengono viceversa che abbia natura sicuramente agraria la coltivazione di funghi al chiuso BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 477) e della l. n. 349/1993 sull'allevamento di cani, in quanto le corrispondenti attività non si svolgono né potrebbero svolgersi sul fondo. Resterebbe sicuramente in vigore la legge speciale sull'agriturismo, in quanto modificata dal d. legisl. n. 228/2001 sull'agricoltura e, in parte, anche dal d. legisl. n. 226/2001 sulla pesca.

74 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 477.

75 Sul punto si v. ADORNATO, Francesco, op. cit., p. 25.

ne e, conseguentemente, di quella *funzione giuridica individuante* storicamente assolta dal medesimo.⁷⁶

4. Dilatazione della fattispecie “impresa agricola” e suoi rapporti con lo statuto dell'imprenditore commerciale.

4. – La riforma ha avuto di mira l'ampliamento del concetto di agrarietà e l'ambito delle relative attività; da questo punto di vista sembra quindi che tutte le risalenti istanze in punto di “aggiornamento” della nozione codicistica abbiano trovato una risposta largamente superiore ad ogni aspettativa. Anzi, ancora più radicalmente, sembra che la riforma abbia inteso addirittura agrarizzare parte delle attività commerciali, a giudicare dall'ampio spazio riservato, entro il ciclo produttivo agrobiologico, alle attività manifatturiere e di produzione di beni e/o servizi anche diversi da quelli naturalmente agrari.⁷⁷

76 È questa la conclusione di BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 569, dove l'Autore osserva che è dubbia la permanente vitalità ed utilità della stessa distinzione fra attività agricole principali ed attività agricole per connessione: “[...] la naturalità della destinazione al mercato del prodotto, che si traduce poi nella vendita o nella distribuzione del prodotto nei mercati, non può conoscere distinzioni merceologiche, a meno che al termine “connessa” non si voglia dare una valenza meramente descrittiva, nel quale caso anche la vendita del prodotto industriale deve essere considerata attività connessa”.

77 Limitando l'esame alle sole attività agricole “fondamentali”, e quindi a coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e pesca, si potrebbe alternativamente ipotizzare che nulla sia mutato, pure dopo la riforma, dal punto di vista delle dimensioni della fattispecie. Considerando che il rischio biologico non è un elemento (individuante) della fattispecie giuridica “impresa agricola” (ritiene, però, che lo sia da un punto di vista socio-economico GALGANO, Francesco. *L'impresa, le società in genere, le società di persone*. Padova: Cedam, 2004, p. 62 et seq.), varrebbe, in questo senso, la considerazione che spetta comunque all'imprenditore agricolo determinare l'ampiezza del ciclo produttivo ed il numero delle sue fasi (e su questo punto v. GENOVESE, A. La nozione giuridica dell'imprenditore agricolo. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1992, p. 232). Ciò potrebbe voler dire che anche là dove l'imprenditore scelga di svolgere solo una parte del ciclo, ovvero scelga di svolgerla al di fuori del proprio fondo, egli resterebbe imprenditore agricolo e, prima ancora, che la fattispecie resterebbe impresa agricola.

È innegabile tuttavia che il tasso di “rarefazione” raggiunto dalla fattispecie in conseguenza della riforma – e in specie con riguardo alle attività agricole per connessione – è veramente molto alto:⁷⁸ ciò che realmente fa pensare non è il fatto che l'imprenditore agricolo possa intervenire anche soltanto su una fase del ciclo produttivo, bensì il duplice dato della *rilevanza (solo) eventuale del fondo* – dato che il legame con il fondo è sempre stato l'elemento che ha determinato l'agrarietà intrinseca delle attività “fondamentali” come l'agrarietà per connessione di certe attività di commercio – e l'enorme capacità espansiva concessa alle attività manifatturiere e di servizio dalla nuova lettera dell'art. 2135 c.c. Da questo punto di vista è centrale il problema dell'interpretazione sia del verbo “possono utilizzare”⁷⁹ (con riferimento al legame tra l'attività agricola e il fondo), e sia del nuovo criterio della “prevalenza”, che individua la misura della connessione in luogo della previgente “normalità”. Anche più dirimente, probabilmente, è poi il profilo della c.d. “connessione per azienda”,⁸⁰ di cui si è già detto.⁸¹

78 Anche a volere sostenere l'opinione più permissiva, infatti, bisogna riconoscere che manca, o quanto meno può mancare, da parte dell'imprenditore, lo svolgimento dell'attività che “[...] potenzia o dirige *la realizzazione del programma genetico, che ogni specie vegetale e animale possiede*”: GENOVESE, A., *La nozione giuridica dell'imprenditore agricolo*, op. cit., p. 233.

79 La scelta della formula è criticata, per la sua ambiguità, da COSTATO, Luigi, *Criterio biologico e imprenditore agricolo*, op. cit., p. 38, ove anche riferimenti alla formula, parzialmente diversa, che era utilizzata nel testo della proposta formulata dalla “Commissione Borroni”, coordinata da Adornato.

80 V. *supra*, § 3 e nt. 48.

81 E in proposito v. Trib. Milano, 14 maggio 2002 (decr.), in *Giur. it.*, 2002, p. 1655 et seq., con nota di VAIRA, *Brevi note in tema di cancellazione dal Registro delle imprese di società semplice e nuova disciplina dell'articolo 2135 c.c.* Il Tribunale giudica presente la c.d. “connessione per azienda” nello svolgimento, da parte della società semplice “Floricoltura Palmieri” (sulla legittimità della cui iscrizione nella sezione speciale il Tribunale si trovava a decidere), delle attività di “manutenzione di verde pubblico e private” e di “costruzione di giardini”; nega, invece, la qualifica di attività connesse alla “spalatura neve” e ai “lavori per piccoli scavi”. Da notare che il commentatore critica questa esclusione, ritenendo che anche queste ultime attività possano farsi rientrare nella nuova nozione di impresa agricola.

Al di là del giudizio critico che la riforma può sollecitare, è innegabile, dunque, che sul piano sostanziale della fattispecie si assiste ad un'accentuazione della multifunzionalità dell'impresa, agraria in senso stretto come ittica: la vera novità consisterebbe non già nell'adesione al criterio agrobiologico e, con esso, nella riconosciuta rilevanza della "cura di un ciclo biologico" quale fattore caratterizzante l'impresa agricola, bensì nel fatto, già rimarcato, che vengono ora in evidenza all'interno del ciclo produttivo d'impresa attività commerciali, di prestazione di servizi, manifatturiere afferenti sotto un profilo economico al comparto agricolo.⁸² Obiettivo primario del legislatore sembra essere, cioè, promuovere la crescita di un'*impresa agricola polifunzionale*,⁸³ là dove la *pluriattività* dell'impresa agricola attiene alla presenza nel ciclo produttivo di attività prettamente commerciali che sono *divenute* agricole nella considerazione legislativa. La conclusione di cui sopra pare avvalorata, per certi versi, sia dai contenuti della legge delega⁸⁴ che dalle più recenti linee evolutive della norma-

82 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 468; nello stesso senso cf. BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 566 et seq., il quale osserva che in agricoltura non meno che al di fuori dell'agricoltura "[...] siccome il prodotto non è fatto per rimanere nei magazzini dell'imprenditore, come è naturale che l'industriale lo venda, così appare altrettanto naturale che la medesima operazione la compia il coltivatore o il silvicultore o l'allevatore, a meno che egli non voglia far marcire frutta e verdura nei propri depositi o non voglia attendere la morte naturale dei suoi animali o preferisca che il suo bosco divenga inestricabile". Considerazioni analoghe vengono fatte, del resto, anche a proposito dell'imprenditore ittico: BOLOGNINI, Silvia, op. cit., p. 696.

83 Si veda, in proposito, l'art. 8, co. 1º, lett. d) della l. delega n. 57/2001, ove è stabilita, fra i criteri direttivi imposti al Governo, la "[...] previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione".

84 V. l'art. 7, co. 3º, lett. c) della l. delega n. 57/2001, dove è detto che fra gli obiettivi imposti al legislatore, in armonia con la politica agricola dell'Unione europea, vi è quello di "[...] ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente".

tiva in materia di agricoltura: si allude fra gli altri al già citato d. legisl. 30 luglio 1999, n. 300⁸⁵ ma in specie alle novità introdotte, rispettivamente, dall'art. 10, d. legisl. n. 228/2001 in punto di forme (consentite) per l'esercizio di impresa da parte di imprenditori agricoli d. "a titolo principale" (i.a.t.p.), e dall'art. 2 del medesimo decreto, in materia di estensione agli imprenditori agricoli degli effetti di pubblicità legale dell'iscrizione nel registro delle imprese.⁸⁶ L'iscrizione, com'è noto, era già prevista, con semplice effetto di pubblicità-notizia, dall'art. 8, l. 29 dicembre 1993, n. 580 e relativo regolamento di attuazione.⁸⁷ Quanto al primo punto, bisogna osservare che l'art. 10, d. legisl. n. 228/2001, aveva modificato l'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, estendendo l'accesso alle agevolazioni comunitarie previste a favore degli imprenditori agricoli individuali "a titolo principale" anche alle società

85 V. *supra*, § 1.

86 Ai sensi dell'art. 2, d. legisl. n. 228/2001 "l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile". L'art. 2 del decreto attua l'art. 8, co. 1o, lett. d) della l. delega n. 57/2001, che prevede l'estensione del regime di pubblicità legale a soggetti ed attività agricoli. Per un commento v. CAGNASSO. L'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel registro delle imprese. In: *Società*, 2002, p. 155 et seq. Fra gli effetti della riforma vi sarebbe anche l'abrogazione implicita dell'art. 2136 c.c. (inapplicabilità delle norme sulla registrazione), secondo il quale "le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200" (BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 461).

87 L'art. 8, l. n. 580/1993, co. 4^o dispone che "[...] sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici"; con la puntualizzazione che l'iscrizione nelle sezioni speciali, sul piano dell'efficacia, funge da certificazione anagrafica e pubblicità-notizia, mentre non produce gli effetti che l'art. 2193 c.c. ricollega all'iscrizione nella sezione ordinaria. Il regolamento di attuazione dell'articolo, contenuto nell'art. 7, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, venne modificato dall'art. 2, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 358, ai sensi del quale sono iscritti in un'unica sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Ricostruisce i diversi passaggi normativi con specifico riferimento alla disciplina dell'impresa agricola BELVISO, Umberto. Il regime pubblicitario dell'imprenditore agricolo (la riforma di inizio secolo). *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 2002, p. 3 et seq., da cui si cita.

di persone e di capitali.⁸⁸ Sono stati così eliminati quei disincentivi all'impiego delle forme collettive di esercizio dell'impresa (diverse dalle cooperative e dalle associazioni fra imprenditori agricoli) che avevano sollecitato aspre critiche nei confronti della legge nella sua formulazione originaria.⁸⁹

88 L'originaria formula dell'art. 12, co. 1o, l. n. 153/1975 si riferiva, invece, ai soli imprenditori agricoli-persone fisiche: "si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale". Quanto all'esercizio dell'attività in forma associata, l'art. 13 della legge si limitava a considerare, quali possibili destinatari delle agevolazioni, le cooperative agricole e le associazioni fra imprenditori agricoli: "possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche, le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempre che i soci ritraggano dalla attività aziendale almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro". In argomento v. M. COSSU, *La discriminazione normativa fra imprenditori agricoli a titolo principale e il formalismo della Corte di Giustizia*, nota a Corte Giust. CE, sez. VI, 11 gennaio 2001, causa n. C-403/98, in *Riv. giur. sarda*, 2002, I, p. 20, testo e note. L'art. 10, co. 1o, d. legisl. n. 228/2001 così dispone: "all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni".

89 C'è chi osserva, infatti, che questa "concessione" depone palesemente nel senso di fare emergere "[...] un'impresa polifunzionale che vede potenziate le sue possibilità anche dall'espressa facoltà di utilizzo di qualsivoglia forma societaria [...]": (BONFANTE, Guido, op. cit., p. 5). In argomento sia consentito rinviare a M. COSSU, *La discriminazione normativa fra im-*

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 9, d. legisl. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli a titolo principale che divengano soci di società di persone mantengono la qualifica e non perdono i vantaggi previdenziali, fiscali e creditizi dalla stessa derivanti,⁹⁰ il che rappresenta un ulteriore incoraggiamento all'utilizzo dello strumento societario in agricoltura.⁹¹

prenditori agricoli a titolo principale e il formalismo della Corte di Giustizia, op. cit., p. 18 et seq. Nella fattispecie la Corte comunitaria veniva chiamata a pronunciarsi, ex art. 177 del Trattato, su due questioni pregiudiziali attinenti l'interpretazione dell'art. 2, n. 5 del regolamento CEE del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dell'art. 5, n. 5 del regolamento CEE del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, modificativo del precedente. Nella sostanza la questione verteva sulla possibilità o meno di concedere ad un imprenditore agricolo costituito in forma di società di capitali, la "Monte Arcosu s.r.l.", le provvidenze previste dai citati regolamenti comunitari per gli imprenditori agricoli, posto che la legislazione nazionale e regionale sarda attuativa dei regolamenti stessi non prevede l'esercizio dell'attività in detta forma. La Corte rigettava il ricorso con il quale il Tribunale di Cagliari chiedeva una pronuncia interpretativa ai giudici comunitari, ritenendo che i regolamenti CEE invocati dalla società ricorrente non potessero essere applicati "[...] allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno". Ciò in quanto si tratta, nel caso specifico, di regolamenti privi del requisito dell'autoapplicabilità negli ordinamenti nazionali, testimoniata dal rinvio che gli stessi operano a norme nazionali esecutive. In mancanza di una legislazione regionale che regolaet regolasse espressamente la materia trovava applicazione, dunque, l'art. 13, co. 1o, l. 9 maggio 1975, n. 153 nella sua formulazione originaria (v. *supra*, n. 88).

90 Più esattamente, dispone l'art. 9, d. legisl. n. 228/2001 che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare". Per un commento all'articolo v. CARMIGNANI, *Art. 9. Soci di società di persone*, in *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, op. cit., p. 804, la quale evidenzia, in particolare, come la norma in questione solleciti una rinnovata riflessione sul tema della distinta soggettività della società di persone e dei suoi soci.

91 Lo segnalano BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 470, anche se, nell'opinione degli aa., la nuova normativa non andrebbe in direzione di un ammodernamento delle strutture agricole, poiché tale ammodernamento esige notevoli investimenti di capitali, mentre con la nuova disciplina "[...] si è voluto favorire lo sviluppo degli strumenti societari in agricoltura fra gli agricoltori limitando l'ingresso di capitali nel comparto agricolo provenienti in via

Nel frattempo l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 é stato abrogato dall'art. 1, comma 5-*quinquies* del d. legisl. 29 marzo 2004, n. 99, che ha eliminato la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sostituendola con l'imprenditore agricolo professionale (i.a.p.). Secondo l'art. 1 del d. legisl. 29 marzo 2004, n. 99, é imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) colui il quale sia in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

Tuttavia ciò non cambia per niente il quadro che abbiamo mostrato, perché praticamente l'imprenditore agricolo professionale sostituisce l'imprenditore agricolo a titolo principale. e l'art. 5-quater del d. legisl. 29 marzo 2004, n. 99 dice espressamente che "qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale". Sia chiaro, dunque, il rapporto tra il diritto comunitario e il diritto nazionale: non tutti gli imprenditori qualificati agricoli secondo l'art. 2135 cod. civ. avevano i requisiti per essere qualificati "imprenditori agricoli a titolo principale" secondo il diritto comunitario; e adesso non tutti gli imprenditori qualificati agricoli secondo l'art. 2135 cod. civ. hanno i requisiti per essere qualificati "imprenditori agricoli professionali".

Quanto al al valore della pubblicità legale nel registro delle

prevalente da estranei a questo mondo", quasi che si volesse in qualche modo "lasciare l'agricoltura agli agricoltori", *ivi*, p. 481. Nel senso dell'opportunità di un ammodernamento del settore che passi anche attraverso l'utilizzo di schemi societari v. ROMAGNOLI, Emilio. L'impresa agricola. In: RESCIGNO, Pietro. *Trattato di diritto privato*. Torino: Utet, t. 2, 1986, p. 1.051; FANTOZZI, Augusto. Prospettive dello strumento societario in agricoltura (profili fiscali). *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1993, p. 287 et seq., ove l'Autore esamina distintamente i vantaggi connessi alla scelta di ciascun singolo tipo di società.

imprese, stabilito dall'art. 2 del decreto – in tutto corrispondente al valore dell'iscrizione nella sezione ordinaria – c'è da dire che non essendo venute meno le ragioni che suggeriscono di differenziare lo statuto dell'imprenditore (anche) in ragione delle dimensioni⁹² il nuovo regime viene a creare entro il sistema, certamente, una distorsione.⁹³ È di dubbia costituzionalità, inoltre, un quadro normativo che differenzia “piccolo imprenditore agricolo” e “piccolo imprenditore commerciale” riguardo agli effetti dell'iscrizione (nella stessa sezione speciale!): effetti di pubblicità legale con conseguente opponibilità ai terzi degli atti e fatti iscritti per il piccolo imprenditore agricolo; semplice pubblicità anagrafica per il piccolo imprenditore commerciale.⁹⁴

92 BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa.*, op. cit., p. 588: qui l'Autore osserva che “[...] ferma restando la possibilità di indicare dei parametri per identificare piccole e medie imprese, la soluzione del problema giuridico delle dimensioni non consiste nel creare statuti privilegiati per categorie di piccoli o grandi imprenditori sulla base di parametri convenzionali o addirittura arbitrari e comunque non rispondenti alla realtà del mondo imprenditoriale, quanto quella di creare modelli diversificati di esercizio dell'impresa ispirati al criterio della dimensione e idonei a soddisfare le diverse esigenze che dalla dimensione stessa traggono vita”. Sembrerebbe che parlando di categorie imprenditoriali create sulla base di “parametri convenzionali o addirittura arbitrari” l'Autore voglia alludere allo statuto dell'impresa agricola all'indomani della sua riforma (v. *supra*, § 3). Quanto all'opportunità di “rivalutare” la distinzione fra piccola e medio-grande impresa commerciale anche ai fini della soggezione a fallimento si veda il recente disegno di legge modificativo della legge fallimentare approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 marzo 2002, che propone l'abrogazione dell'art. 1, co. 2o, l. fall. e, con essa, della previsione per la quale la società commerciale non può mai essere considerata piccolo imprenditore. Per un commento v. PANZANI, Luciano. La miniriforma della legge fallimentare. *Fall.*, 2002, p. 469 et seq.

93 Sul punto v. MASI, Pietro, *L'imprenditore agricolo e l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura*, op. cit., p. 232, dove l'Autore osserva come dalla lettura dell'art. 2 d. legisl. n. 228/2001 si ricavi l'impressione che “[...] la sostituzione degli effetti della iscrizione nella sezione speciale con quelli propri della iscrizione nella sezione ordinaria ponga i presupposti per un'equiparazione della disciplina pressoché totale, e non giustifichi in linea di principio una disparità di trattamento”.

94 Sul punto v. BELVISO, Umberto, op. cit., p. 13 et seq., dove l'Autore evidenzia il fatto che la riforma attuata dall'art. 2 d. legisl. n. 228/2001 estende l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese ai piccoli imprenditori agricoli operanti nei settori interessati dalla riforma (l'espressione “coltivatori diretti” è usata, infatti, nel testo dell'articolo quale sinonimo di “piccoli imprenditori agricoli”, giacché è questa l'interpretazione prevalentemente data all'art. 2083 c.c. là dove nomina i coltivatori diretti). L'Autore auspica che questo “sorpasso” fra disci-

In merito all'obbligo di iscrizione nel registro va detto infine che l'art. 4 co. 1 del decreto 228/2001 prevede che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".

Ora, è vero che l'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77, prevede l'esenzione dall'iscrizione nel registro delle imprese da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare (in caso di inizio attività) un volume di affari non superiore a 7000 euro. Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico ("MISE") con la Risoluzione 20 gennaio 2014, n. 8698, ha chiarito l'imprenditore agricolo che intenda vendere i propri prodotti su aree pubbliche è sempre obbligato a iscriversi nel registro delle imprese. In tale caso, dunque, l'esenzione non si applica.

Al di là di ciò va segnalato che secondo taluni autori la nuova disciplina sugli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese agricole sarebbe sintomo dell'avvenuta commercializzazione dell'impresa agraria.⁹⁵ Altri osservano, meno marcatamente, che dal riconoscimento dell'efficacia dichiarativa all'iscrizione – già da tempo auspicata, del resto, da taluni commentatori della legge istitutiva del registro delle imprese⁹⁶ – dovrà necessariamente discendere, prima o poi, l'

plina della piccola impresa agricola e della piccola impresa commerciale duri solo il tempo sufficiente ad un adeguamento della seconda. In caso contrario "[...] la disparità di trattamento, che oggi appare dovuta a ragioni occasionali, probabilmente non volute, tra piccoli imprenditori agricoli e piccoli imprenditori commerciali, cristallizzandosi darebbe luogo a sospetti di incostituzionalità della parte ancora vigente dell'art. 8, comma 5o, della legge 29 dicembre 1993, n. 580". È da aggiungere che la medesima disparità è riscontrabile anche nel trattamento riservato alle società semplici esercenti attività agricole rispetto a quelle che esercitano attività di diversa natura, *ivi*, p. 36.

95 Si allude all'opinione di BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 569 et seq.; BUONOCORE, Vincenzo, *Il "Nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, op. cit., p. 22 et seq.

96 Sullo specifico punto, già criticavano la scelta del regime di pubblicità-notizia per gli imprenditori agricoli come per i piccoli imprenditori e le società semplici MARASÀ, Giorgio; IBBA,

estensione all'impresa Agricola dello statuto dell'imprenditore commerciale, essendo comunque in corso un "processo di commercializzazione dell'agricoltura".⁹⁷

Ciò premesso è altrettanto evidente che una conclusione in termini di (già) avvenuta commercializzazione non può discendere automaticamente dall'adozione di un regime di pubblicità legale e non è sostenibile, pertanto, *de jure condito*.⁹⁸

Si può, però, osservare che non è da escludere, in una prospettiva di evoluzione normativa anche prossima, che le attività agrarie, (in quanto) divenute parte di rapporti di mercato nello specifico comparto agro-alimentare, possano essere introdotte "[...] a pieno titolo nell'area della commercialità",⁹⁹ con la conseguenza, in questo caso, che l'impresa agricola sarebbe sottoposta per intero allo statuto dell'impresa commerciale,¹⁰⁰ potendosi ritenere venuti meno, nell'i-

Carlo. *Il registro delle imprese*. Torino: Utet, 1997, p. 4 et seq., evidenziando come le finalità perseguite con il sistema di pubblicità commerciale risultassero gravemente compromesse dalla scelta di mantenere distinto, quanto agli effetti, il regime di iscrizione degli imprenditori che erano già tenuti all'iscrizione stessa nel sistema del codice, e il regime prescritto per gli imprenditori che entro quel sistema ne erano, invece, esonerati.

97 BIONE, Massimo, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, op. cit., p. 20. A livello sistematico sarebbe d'ausilio a questa ricostruzione, in qualche modo, il fatto che le tre direttive strutturali emanate dalla Comunità in materia di agricoltura, dalle quali è derivata la sopra menzionata l. n. 153/1975, prevedessero l'obbligo, per l'imprenditore agricolo, di tenere le scritture contabili. Lo ricordano BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 466 et seq. Vanno sotto il nome di direttive strutturali le direttive nn. 159-161 del 17 aprile 1972, recanti norme di ammodernamento del settore agricolo in parziale applicazione del c.d. "Piano Mansholt", ossia del *Memorandum* sulla riforma della politica agraria comunitaria presentato al Consiglio della Commissione CEE il 18 dicembre 1968, ed elaborato ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1 del Trattato CEE (ora art. 37 del Trattato CE). Per riferimenti anche bibliografici alle direttive strutturali (poi abrogate e sostituite dal regolamento del Consiglio n. 797/1985, del 12 marzo 1985), ed al loro rapporto con la l. n. 153/1975, v. M. COSSU, *La discriminazione normativa fra imprenditori agricoli a titolo principale e il formalismo della Corte di Giustizia*, op. cit., p. 19, testo e n. 1.

98 Sul punto v. meglio *infra*, § 5.

99 È la conclusione di FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 20.

100 BIONE, Massimo, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, op. cit., p.

potesi, gli elementi distintivi fra l'una e l'altra,¹⁰¹ e potrebbe sottrarsi al fallimento e alle altre procedure concorsuali solo in quanto sia anche piccola impresa.¹⁰² Una prospettiva di questo tipo, *de jure condendo*, significherebbe il venire meno di quella linea distintiva fra materia agricola e materia commerciale che il codice civile, nell'originaria formulazione degli artt. 2135-2140 c.c., aveva tracciato forse un po' rigidamente, condizionato dal retaggio della cultura giuridica antecedente l'unificazione fra codice civile e codice di commercio.¹⁰³ Ciò là dove si convenga che "[...] la scomparsa del fondo agricolo

20-21, ove è detto che all'iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale è da ritenere che consegua "[...] l'estensione all'imprenditore agricolo di tutte quelle norme e regole che fanno riferimento al dato formale della registrazione anziché a quello sostanziale dell'oggetto dell'attività [...]"; fra queste, evidentemente, troveranno applicazione le norme sulla forma dei contratti di trasferimento d'azienda (art. 2555), sulla cessione dei crediti aziendali (art. 2559), sull'efficacia probatoria delle scritture contabili (artt. 2709-2711 c.c.). È questo, del resto, il traguardo che l'Autore già auspicava da tempo, insieme a parte della dottrina: cf. BIONE, Massimo, *L'imprenditore agricolo*, op. cit., p. 449 et seq.; ROMAGNOLI, Emilio, *L'impresa agricola*, op. cit., p. 935 et seq.

101 BUONOCORE, Vincenzo, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, op. cit., p. 22 et seq.; BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 565, dove l'Autore ritiene che "[...] sono ormai scomparse le ragioni che giustificano due statuti diversi per l'imprenditore agricolo e per l'imprenditore commerciale e, soprattutto, che è venuto il tempo di eliminare l'unica differenza normativa che [...] ancora divide le due categorie di imprese o, per essere più precisi, di uniformare le due discipline sancendo il fallimento per entrambe o per entrambe, ove questo fosse il trend normativo, escludendolo". L'Autore si riporta, sostanzialmente, all'opinione già espressa da Alessandro Graziani in ordine al fatto che la crescente complessità organizzativa delle imprese agricole non giustifica più l'esonero dallo statuto dell'impresa commerciale.

102 FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 20; BIONE, Massimo, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, op. cit., p. 22, che ricorda i vari progetti di riforma che a partire dagli anni '80 caldeggiarono l'estensione del fallimento all'imprenditore agricolo medio-grande; MAGGIORE, Giuseppe Ragusa. *Impresa agricola e procedure concorsuali. Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1985, p. 401 et seq.; *contra* DI LAURO, Massimo. *Fallimento e imprenditore agricolo. Rivista di Diritto Agrario, Milano, fascicolo I, 1985*, p. 406 et seq.

103 In argomento v. OPPO, Giorgio, *Materia agricola e "forma" commerciale*, op. cit., p. 77 et seq.; MASI, Pietro. *L'impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale. Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo II, 1983, p. 469 et seq. Sull'inadeguatezza dell'art. 2135 c.c. quale norma definitoria dell'impresa agricola v. RIVOLTA, Gian Carlo. *Sull'impresa agricola: vitalità ed espansione di una fattispecie codicistica. Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1989, p. 538.

come base imprescindibile per la qualifica di un'attività come agricola e la sostituzione del criterio della normalità con quello della prevalenza hanno sostanzialmente tolto anche quelle residue specificità che potevano, sia pure tra molte perplessità, giustificare statuti diversi fra imprenditori commerciali e imprenditori agricoli”, poiché fondati su un criterio di tipo meramente merceologico.¹⁰⁴

Punto di arrivo della prospettata evoluzione, in definitiva, sarebbe il venir meno della fattispecie “impresa agricola” e la sua confluenza entro una comune fattispecie di impresa (medio-grande) commerciale.

5. Conclusioni *de jure condito* e *de jure condendo*.

5. – Riassumendo le conclusioni finora raggiunte, da un lato la disciplina dell'impresa agricola sollecita una risposta chiara in ordine all'interrogativo se sia stata messa in discussione la fattispecie “impresa agricola”; dall'altro fa constatare che appare sempre meno giustificato sottrarre del tutto il comparto produttivo agroalimentare alla *lex mercatoria*,¹⁰⁵ giacché, ora più che mai, il settore attinge dal mercato

104 BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 566-567, dove l'Autore osserva che “[...] l'esame della nuova disciplina dell'imprenditore agricolo fa nascere il dubbio, invero più che fondato, che possa ancora utilmente distinguersi l'imprenditore agricolo dall'imprenditore commerciale sulla base dei criteri finora adottati e rende legittima la domanda se non sia il caso di formulare una diversa proposta [...] un'unica figura di imprenditore che eserciti professionalmente un'attività economica organizzata di produzione di beni, siano essi manufatti o prodotti del suolo [...]”. In senso contrario OPPO, Giorgio. Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1976, p. 591 et seq., ora in OPPO, Giorgio, *Scritti giuridici*, op. cit., p. 56 et seq.; ROMAGNOLI, Emilio, *L'impresa agricola*, op. cit., p. 943 et seq.; BIONE, Massimo, *L'imprenditore agricolo*, op. cit., p. 463 et seq.; RIVOLTA, Gian Carlo, op. cit., p. 543 et seq.

105 Evidenzia il rinnovato interesse scientifico, e prima ancora l'accresciuta rilevanza normativa, di una disciplina commerciale transnazionale GALGANO, Francesco. *Lex mercatoria*. Bologna: Il Mulino, 2001, p. 242, il quale allude ai principi del commercio internazionale elaborati da Unidroit come alla nuova *lex mercatoria*, la cui funzione è in qualche modo paragonabile a quella che venne assolta dall'antico Digesto.

ed è ad esso collegato non meno delle attività tradizionalmente considerate “di commercio”.¹⁰⁶ È più che mai attuale, in questo senso, la constatazione – risalente, del resto – che in un’economia di mercato anche i prodotti agricoli, del suolo come della pesca, possono avere una vocazione autenticamente “commerciale”, e in questa eventualità la loro produzione non può prescindere dallo scambio.¹⁰⁷

Un altro “nodo” nella riforma è spiegare il dato normativo, già illustrato, dell’inclusione delle imprese agricole nel novero delle imprese soggette a registrazione, *ex art.* 2195 c.c.

Anche a voler sostenere che con la riforma il legislatore avrebbe compiuto un primo passo in direzione di una integrale (e generale) commercializzazione dell’impresa agricola, questa tesi non potrebbe comunque essere provata unicamente sulla base del nuovo regime di pubblicità legale, posto che la fattispecie “impresa commerciale” e la fattispecie “impresa soggetta a registrazione” nel nostro ordinamento non hanno mai coinciso: più esattamente, non coincidevano completamente entro il codice del 1942 e si distaccarono ancora di più con l’istituzione del registro delle imprese nel 1993, quindi ben prima della riforma dell’impresa agricola.¹⁰⁸ La verità è, dunque, che

106 Si v. GALGANO, Francesco, *Lex Mercatoria*, op. cit., p. 224 et seq., ove l’Autore, con riferimento al rinnovato vigore acquisito dagli scambi commerciali nell’era post-industriale, osserva che proprio il settore agroalimentare “[...] presenta una fenomenologia tanto vasta e multiforme da esprimersi in modi diversi a seconda che si tratti della distribuzione dei prodotti del suolo, o delle materie prime, trattate nelle borse merci mondiali, ovvero di prodotti agricoli o industriali avviati al dettaglio attraverso canali lunghi o canali corti, imprese succursalistiche, grandi organizzazioni commerciali o normale dettaglio [...]”.

107 Ibidem, p. 225: “[...] la grande distribuzione agroalimentare fa rivivere l’antica dipendenza del produttore dal commerciante come soggetto propulsivo del sistema economico [...]”.

108 Sul punto, con riferimento al sistema previgente l’istituzione del registro delle imprese v. per tutti OPPO, Giorgio, *Materia agricola e “forma” commerciale*, op. cit., p. 116 et seq., dove l’Autore spiega come le due nozioni non si identifichino, e argomenta sull’alterità concettuale fra “impresa commerciale” e “impresa soggetta a registrazione” anche in considerazione dell’art. 2200 c.c., a norma del quale le società di forma commerciale sono soggette all’iscrizione anche se non esercitano un’attività commerciale (laddove l’art. 2195, viceversa, è erroneamente intitolato alle imprese commerciali e alle *altre* imprese soggette a registrazione mentre invece è

l'iscrizione nel registro, da questo punto di vista, si pone quale element estrinseco rispetto alla natura, agricola o commerciale, dell'attività;¹⁰⁹ proprio la riforma, del resto, nell'imporre l'iscrizione con effetti di pubblicità legale alla società semplice, ossia all'unico tipo societario non utilizzabile per l'esercizio di attività commerciali,¹¹⁰ conferma questo dato sistematico.¹¹¹ Quanto all'ulteriore assunto proprio della tesi esaminata, e quindi alle altre conseguenze che dovrebbero determinarsi *de jure condendo*, nel senso dell'unificazione normativa delle due fattispecie, non va dimenticato che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili può discendere solo da un'espressa volontà legislativa, giacché l'art. 2214 rinvia all'art. 2195 c.c. ed è dunque applicabile alle sole imprese commerciali o di forma commerciale, fermo restando che sin d'ora le scritture possono essere facoltativamente tenute da qualunque imprenditore soggetto ad un obbligo di pubblicità le-

dedicato alle sole imprese commerciali). Nello stesso senso cf. di recente BELVISO, Umberto, op. cit., p. 9 et seq., che riprendendo espressamente l'opinione formulata da Oppo sul punto sottolinea come “[...] il discorso sul registro delle imprese non può essere del tutto confuso con quello degli altri istituti rientranti nello statuto del (grande) imprenditore commerciale [...]”, poiché già al tempo della codificazione del 1942 il legislatore, piuttosto, sembrò propenso “[...] a presentare il registro delle imprese come registro di tutte le imprese, a ben guardare estraneo per le funzioni che ad esso si volevano attribuire alla storia del diritto della classe mercantile, istituto più che dell'imprenditore commerciale dell'imprenditore in generale”. E infatti, con specifico riferimento al quadro che si impenna sulla l. 29 dicembre 1993, n. 580 e all'ampliamento del novero degli imprenditori soggetti a registrazione dal medesimo risultante, v. MARASÀ, Giorgio; IBBA, Carlo, op. cit., p. 76.

109 OPPO, Giorgio, *Materia agricola e “forma” commerciale*, op. cit., p. 127 et seq.

110 Sullo specifico punto, e con particolare riguardo al potere del conservatore del registro delle imprese di richiedere al giudice del registro l'ordine di cancellazione dell'iscrizione (già avvenuta) di una società semplice il cui oggetto sociale risulti essere commerciale piuttosto che agricolo v. Trib. Milano, 14 maggio 2002 (decr.), op. cit. La pronuncia in questione rappresenta la prima applicazione giurisprudenziale della nozione riformata di imprenditore agricolo, e offre l'occasione per richiamare il dibattito sul riconoscimento, in capo al Conservatore del registro delle imprese, del potere di valutare la validità sostanziale dell'atto da iscrivere (nella fattispecie, dell'atto costitutivo di una società semplice): VAIRA, op. cit., p. 1655.

111 Sull'efficacia di questa iscrizione v. cenni in SPADA, Paolo. Schegge di riforma del diritto delle società di persone. *Rivista di Diritto Civile*, Padova, v. 48, n. 3, p. 347-363, magg./giugno, 2002, p. 351.

gale e dunque anche, allo stato, dall'imprenditore agricolo.¹¹² Considerazioni analoghe valgono per le norme in materia di rappresentanza commerciale, nel senso che in mancanza di un intervento legislativo che ne sancisca espressamente l'applicazione non si può parlare di un'estensione di quelle norme all'imprenditore agricolo, anche se sussiste fin d'ora una libertà di costui nel senso di dotarsi di rappresentanti i cui poteri siano in tutto *corrispondenti* a quelli dell'institore, del procuratore o del commesso.¹¹³ Queste considerazioni chiariscono che un'applicazione parziale dello statuto dell'imprenditore commerciale di per sé non altera la fattispecie "impresa agricola",¹¹⁴ né ha la capacità di "trasformarla" in un'impresa commerciale qualora questa applicazione realizzi l' "[...] estensione di regole o di istituti [...] fondati non sull'elemento sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditrice ma su quello formale della soggezione a pubblicità".¹¹⁵

È da escludere, insomma, che un fattore estrinseco, quale l'estensione all'imprenditore agricolo di norme dello statuto dell'imprenditore commerciale che in realtà prescindono dalla natura dell'attività esercitata, possa incidere sulla qualificazione della fattispecie,¹¹⁶ la quale non muterà se non quando, eventualmente, l'impresa agricola venga integralmente sottoposta allo statuto dell'impresa commerciale, con conseguente assorbimento nella relativa fattispecie.

Al di là del giudizio di merito che la riforma suscita, per via dello snaturamento della fattispecie e di un inusitato ampliamento del

112 OPPO, Giorgio, *Materia agricola e "forma" commerciale*, op. cit., p. 134, che ritiene sussistere in questo caso un'ipotesi di *efficacia probatoria di libri facoltativi*.

113 Ibidem, p. 139 et seq., ove l'Autore tra l'altro precisa che l'art. 2138 c.c., in materia di "dirigenti e fattori di campagna", non rappresenta un limite in questo senso: il tenore della norma testimonia, anzi, della "[...] libertà del preponente nella determinazione dei poteri rappresentativi", ossia del loro contenuto.

114 Si osserva, piuttosto, che questa estensione casomai può giovare all'impresa agricola, data la povertà del relativo statuto (Ibidem, p. 134 et. seq.).

115 Ibidem, p. 136.

116 Ci si rifà qui alle ipotesi "evolutive" avanzate in dottrina e richiamate sul finire del § 4.

novero di attività nelle quali questa si estrinseca, in mancanza di una espressa opzione legislativa per lo statuto dell'impresa commerciale (e restando dunque inalterata la qualificazione della fattispecie) continuerà pertanto a trovare applicazione lo statuto dell'impresa agricola, eventualmente integrato da elementi dello statuto dell'impresa commerciale, come accade ora per la pubblicità legale.

Al momento, l'unico dato sicuro, sul piano del diritto positivo, è che la fattispecie "impresa agricola" non solo esiste ma si è, anzi, tanto incredibilmente dilatata a discapito dell'impresa commerciale da indurre ad interrogarsi sull'opportunità di "[...] introdurre un concetto che meglio esprima la nuova realtà [...]".¹¹⁷

117 OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 4.